

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni

In base al D.P.R. 122/2009 – Regolamento sulla valutazione degli alunni , art.14, comma 7, si comunica che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per tutti gli anni di corso compreso l'ultimo, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale effettivamente svolto**. Alla luce della circolare ministeriale n. 20 del 04/03/2011, si precisa che il monte ore annuale delle lezioni consiste **nell'orario complessivo di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Alla luce di ciò, sulla base degli attuali piani di studio, per il **Liceo linguistico** il limite di assenze consentito nel **Biennio** è pari e non superiore a 223 ore annue e nel **Triennio** è pari e non superiore a 248 annue; mentre per **l'Istituto Tecnico** il limite di assenze consentito è pari e non superiore a 264 ore annue.

Dato che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, il Collegio Docenti ha stabilito di considerare le seguenti situazioni che comportino assenze continuative:

- gravi motivi di salute e patologie, adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- gravi motivi personali e/o di famiglia, comunicati in via riservata alla Presidenza, che saranno oggetto di valutazione in sede di Consiglio di classe;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Le deroghe sono ammissibili per le **assenze che abbiano una adeguata documentazione a supporto**, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Il Consiglio di classe è responsabile dell'accertamento del superamento del limite di assenze consentito e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame e ne dà atto motivatamente nel verbale di scrutinio.

Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Massagli

